

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: STATUTO DELLA CITTA' DI TORINO - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2012, N. 215 - MODIFICHE.

Proposta dei Consiglieri Centillo, Genisio, Levi, Nomis, Onofri, Levi-Montalcini, Cervetti, Cuntrò, La Ganga, Alunno, Araldi, Muzzarelli, Curto e Grimaldi.

A fronte dell'entrata in vigore in data 26 dicembre 2012 della Legge 23 novembre 2012 n. 215, avente ad oggetto "Disposizioni per promuovere il riequilibrio di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materie di parti opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni", volta a promuovere la parità di donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive ed ai pubblici uffici delle autonomie territoriali, gli enti locali devono adeguare i propri statuti e regolamenti alle nuove disposizioni ivi contenute.

Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna per ciò che riguarda i Comuni, la legge stabilisce, tra l'altro, che gli Statuti devono contenere norme che garantiscano la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte, negli organi collegiali non elettivi e negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dai Comuni stessi.

A tal proposito si consideri che, pur in assenza fino ad oggi di una legge che rendesse vincolanti queste disposizioni, alcuni TAR avevano già dichiarato l'illegittimità di Giunte Comunali composte da soli uomini annullando le relative deliberazioni di nomina che non rispettavano i principi in materia di parità di genere, talora anche se non previsti dai rispettivi statuti. L'obbligo di garantire la presenza di entrambi i sessi, introdotto dalla nuova norma statale, costituisce sì una base legislativa vincolante, ma rappresenta, tuttavia, un'indicazione minima destinata ad essere sviluppata ed attuata nei singoli statuti.

Al mero adempimento di adeguare lo Statuto della Città di Torino alle novità legislative di cui al comma 3 dell'articolo 6 del TUEL, si lega forte l'esigenza di rendere concreta la garanzia della presenza di entrambi i sessi, garanzia che deve corrispondere alla necessità di una presenza equilibrata tra uomini e donne.

A tal fine è necessario procedere dapprima alle relative modifiche statutarie e, successivamente, a quelle inerenti al Regolamento del Decentramento. Tra gli articoli dello Statuto interessati da tali variazioni si evidenzia l'articolo 3, comma 1, dove viene aggiunto uno specifico punto che annovera, tra i criteri dell'azione del Comune, il principio di garanzia della presenza paritaria di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali non elettivi e negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni dipendenti dal Comune.

Per quanto attiene, invece, alla parità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, la Legge introduce nella legislazione elettorale dei Consigli Comunali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e dei Consigli Circoscrizionali il divieto che nelle liste dei candidati uno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore a due terzi e la possibilità che ciascun elettore possa esprimere fino a due voti di preferenza, a condizione che essi riguardino candidati della lista votata di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

In conseguenza di ciò, ulteriori e sostanziali modifiche devono essere apportate al Titolo V dello Statuto della Città: in particolare le variazioni agli articoli 56, 58 e 59, riguardanti l'elezione del Consiglio Circoscrizionale e l'elezione e la composizione della Giunta Circoscrizionale, così come specificate nell'allegato 1 alla presente deliberazione, dispongono che nelle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio Circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, che ciascun elettore può esprimere fino due preferenze a condizione che riguardino candidati di sesso diverso della stessa lista e che nell'elezione e nella composizione della Giunta Circoscrizionale deve essere garantita la presenza paritaria di entrambi i sessi.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentrimento la presente proposta di deliberazione verrà trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.

Tutto ciò premesso,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

parere regolarità tecnica come da allegato (all. 2 - n. );

Con voti .....

## D E L I B E R A

- 1) di approvare le modifiche allo Statuto della Città come specificate nell'allegato (all. 1 - n. ), parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

F.to: Maria Lucia Centillo  
Domenica Genisio  
Marta Levi

Fosca Nomis  
Laura Onofri  
Piera Levi-Montalcini  
Barbara Cervetti  
Gioacchino Cuntrò  
Giuseppe La Ganga  
Guido Maria Alunno  
Andrea Araldi  
Marco Mazzarelli  
Michele Curto  
Marco Grimaldi

Parere regolarità tecnica come da allegato (allegato 2).

LA DIRETTRICE  
SERVIZIO PARI OPPORTUNITA',  
TEMPI E ORARI DELLA CITTA'  
Dr.ssa Gabriella Bianciardi

---